

Codice A1702A

D.D. 25 novembre 2015, n. 765

Azienda agri-turistico-venatoria "Ghemme" (NO). Rilascio nuova concessione.

Visto l'art. 16 della l. 157/92 in base al quale la Giunta regionale, su richiesta degli interessati e sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.) può autorizzare l'istituzione di aziende faunistico-venatorie ed aziende agri-turistico-venatorie;

vista la D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie;

visto l'art. 1, comma 2 dei criteri approvati con la citata D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii. che stabilisce che il Settore regionale Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura (ex Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica), autorizza l'istituzione di A.F.V. e di A.A.T.V., soggette a tassa di concessione regionale, entro i limiti del 14,5% del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna Provincia e:

- sino al 14% in ciascun Ambito territoriale di caccia (A.T.C.);
- sino al 7% in ciascun Comprensorio alpino (C.A.);

vista l'istanza presentata in data 25.06.2015 prot. n. 11228/A17010 dal Signor FERRARI Mauro intesa a istituire l'azienda agri-turistico-venatoria denominata "Ghemme", di ha 212,40, ricadente nei comuni di Ghemme, Carpignano Sesia e Romagnano Sesia, zona faunistica della Provincia di Novara;

visto l'atto costitutivo del "CONSORZIO PER L'AZIENDA AGRITURISTICO-VENATORIA DI GHEMME" rogito Notaio CAROSELLI Emanuele, rep. n. 45349 - racc. n. 14903 del 08.05.2015, contenente, tra l'altro:

- lo statuto consortile;
- la nomina del Presidente del Consorzio aziendale;
- la fissazione della durata del consorzio fino al 31.12.2024;

visto il Verbale del Consiglio Direttivo del Consorzio aziendale in data 19.06.2015, dove è stata nominata quale concessionaria dell'A.A.T.V. "Ghemme", la società "Azienda Agricola Faunistico Venatoria il Giardinetto S.a.s. di Ferrari Mauro & C.", così come rappresentata dal Signor FERRARI Mauro, socio accomandatario della stessa, autorizzando il medesimo ad avanzare domanda di rilascio della concessione;

dato atto che, ai fini dell'istituzione dell'azienda agri-turistico-venatoria il Signor FERRARI Mauro, in qualità di socio accomandatario della società "Azienda Agricola Faunistico Venatoria il Giardinetto S.a.s di Ferrari Mauro & C.", ha presentato la documentazione prevista dalla citata D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii.;

considerato che l'Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) con nota n. 44960/T-B6B del 09.10.2015 ha espresso parere favorevole all'istituzione dell'A.A.T.V. in oggetto, ai sensi dell'art. 16 comma 1 della L. 157/1992, in merito all'idoneità delle caratteristiche ambientali e faunistiche del territorio, raccomandando una gestione coerente con le indicazioni tecniche

formulate dal medesimo Istituto nel “Documento orientativo” di cui all’art. 10, comma 11 della L. 157/1992;

vista la nota prot. n. 12245/A17010 del 10.07.2015, inviata alla Provincia di Novara e all’Ambito territoriale di caccia A.T.C. NO2 “Sesia”, concernente la pubblicazione di comunicazione di avvio del procedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ex artt. 15 e 16 della l.r. n. 14/2014, avvenuta sul B.U.R.P. n. 27 del 09.07.2015, per le istruzioni delle istanze di nuova concessione;

considerato che non sono pervenute osservazioni in merito;

viste le risultanze del sopralluogo effettuato in data 17.11.2015, agli atti del Settore;

considerato che l’istituzione dell’azienda di cui sopra è soggetta, oltre che alla legge n. 157/92, alla D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., alle linee guida approvate con D.G.R. n. 13-25059 del 20.07.1998 e s.m.i. e all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1) adozione, da parte del concessionario, di tutte le iniziative idonee a salvaguardare, conservare e migliorare l’ambiente naturale e di protezione della fauna dell’area interessata. In particolare si richiama quanto stabilito dal punto 1 delle linee guida, approvate con D.G.R. n. 13-25059 del 20.07.1998 e s.m.i., in ordine ai miglioramenti ambientali;

2) presentazione, sempre da parte del concessionario, entro il 15 giugno di ciascun anno del piano annuale di prelievo relativo alle specie oggetto di incentivazione faunistica secondo quanto stabilito dal punto 4 dell’allegato alla già richiamata D.G.R. n. 13-25059 del 20.07.1998 e s.m.i.;

3) le specie oggetto di prelievo verranno autorizzate nel piano annuale di assestamento e di prelievo approvato dalla Giunta regionale, tenuto conto del programma pluriennale relativo alle singole specie previsto dalla citata D.G.R. n. 13-25059 del 20.07.1998 e s.m.i.;

4) per le specie cacciabili non comprese nel piano di assestamento e di prelievo l’esercizio venatorio è consentito nel rispetto dei periodi stabiliti e dei limiti di carniere previsti dalla normativa vigente.

Il concessionario deve altresì attenersi all’osservanza dei seguenti obblighi:

- divieto di affitto e sub-concessione dell’azienda agri-turistico-venatoria;

- esercitare la vigilanza nel territorio dell’azienda da almeno una guardia giurata dipendente ovvero da una guardia giurata volontaria, il cui nominativo deve essere comunicato al competente Settore della Regione e della Provincia;

- corrispondere la tassa di concessione regionale anno per anno nella misura e nei termini stabiliti dalle leggi di istituzione ed applicazione del tributo e trasmettere la ricevuta attestante il pagamento della tassa di concessione all’Assessorato Agricoltura - Settore Conservazione e Gestione della Fauna Selvatica e Acquacoltura - della Regione;

- deve sottoporsi a tutte le ispezioni e controlli che saranno ordinati dall’Amministrazione regionale, tramite proprio personale dipendente, nonché dagli organi di vigilanza della Provincia e del Corpo Forestale dello Stato;

- durante il periodo di validità della concessione, deve comunicare tempestivamente alla Giunta regionale eventuali variazioni intervenute in ordine ai requisiti richiesti per l'intestazione della stessa, al soggetto preposto alla vigilanza, le disdette eventualmente pervenute e le modifiche faunistico-ambientali e territoriali;

ritenuto, pertanto, di accogliere la sopraindicata istanza del concessionario;

vista la D.G.R. 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto "Legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2. Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione";

attestato, nelle more di quanto disposto dal punto 7.1.12 del Piano triennale di prevenzione della Corruzione 2015-2017, il rispetto dei tempi di conclusione del presente procedimento stabiliti dal citato provvedimento;

dato atto che sono state avviate le procedure di cui all'ex art. 7 della legge n. 55 del 19.03.1990;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

vista la l. 157/1992 e ss.mm.ii.,
visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165;
visto l'art. 17 della l.r. 23/2008 e ss.mm.ii.;
vista la D.G.R. n. 13-25059 del 20.07.1998 e s.m.i.;
vista la D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii.,

DETERMINA

- di autorizzare, per le motivazioni riportate in premessa, l'istituzione dell'azienda agri-turistico-venatoria denominata "Ghemme" di ha 212,40, ricadente nei comuni di Ghemme, Carpignano Sesia e Romagnano Sesia, zona faunistica della Provincia di Novara, per l'area delimitata nella planimetria agli atti, a favore della società "Azienda Agricola Faunistico Venatoria il Giardinetto S.a.s di Ferrari Mauro & C.", rappresentata dal Legale Rappresentante Signor FERRARI Mauro, fino alla fine della stagione venatoria e cioè fino al 31.01.2025.

Ai sensi dell'articolo 6 dell'allegato alla D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., la presente determinazione acquista efficacia dalla data del 01.02.2016, a partire da cui il concessionario è tenuto a delimitare l'area dell'azienda agri-turistico-venatoria con tabelle perimetrali idonee a individuarne i confini, nonché all'osservanza delle prescrizioni citate in premessa.

La presente determinazione sarà trasmessa al concessionario, alla Provincia di Novara e all'A.T.C. NO2.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice

Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

Il Dirigente
Carlo Di Bisceglie